

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	173
Parere su atti del Governo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209 e della mozione n. 1-00439, approvata dall'Assemblea il 5 luglio 2000 (<i>Esame congiunto – Parere favorevole</i>)	173
ALLEGATO (<i>Parere relativo agli atti</i>)	179
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178

Martedì 28 novembre 2000. — Presidenza del Presidente Fabio EVANGELISTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Massimo Brutti.

La seduta comincia alle 13,40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Parere su atti del Governo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209 e della mozione n. 1-00439, approvata dall'Assemblea il 5 luglio 2000.

(Esame congiunto – Parere favorevole).

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, nel far presente che l'ordine del

giorno del Consiglio GAI del 30 novembre è molto esteso ed è stato trasmesso, nella sua veste provvisoria, dal Ministero dell'interno soltanto nella giornata di ieri, ricorda di aver scritto al ministro per gli affari esteri, onorevole Lamberto Dini, affinché i progetti di decisione relativi all'ulteriore sviluppo dell'*acquis* di Schengen, che la Rappresentanza italiana a Bruxelles invia al competente Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio, siano corredati da una nota informativa che renda conoscibile almeno la posizione italiana nel corso dei negoziati. Nel cedere quindi la parola al Sottosegretario Brutti affinché illustri i documenti su cui il Comitato è chiamato ad esprimere il parere, ricorda come lo stesso Presidente del Consiglio Giuliano Amato abbia sottolineato oggi in Aula, intervenendo in vista della prossima Conferenza intergovernativa di Nizza, l'importanza del ruolo del Parlamento nella fase ascendente del procedimento decisionale dell'Unione Europea, possibilmente già al momento del passaggio delle decisioni dinanzi al COREPER.

Il senatore Massimo BRUTTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, fa presente che l'ordine del giorno della riunione del Consiglio Giustizia e Affari Interni risulta in versione provvisoria ed in tale veste sarà portato all'esame del Consiglio dei Ministri e da questi approvato nel corso della riunione. Esso contiene alcuni punti « A », punti « B » ed infine « Comitato misto » a livello ministeriale. Tale ultima dizione si riferisce ad argomenti che vengono anche trattati dai Paesi membri e dalla Norvegia e l'Islanda, che pur non partecipando all'Unione europea, sono associati a taluni lavori riguardanti l'*acquis* di Schengen, a seguito dell'accordo firmato dopo la comunitarizzazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea a seguito della firma del trattato di Amsterdam.

I relativi documenti sono in possesso di codesto Comitato al quale risultano essere stati trasmessi dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Politiche Comunitarie.

Per quanto riguarda i punti « A » all'ordine del giorno, riferirà in particolare sui punti relativi al Regolamento Eurodac e alla Decisione diretta alla creazione di un'Accademia europea di Polizia.

Quanto al Regolamento Eurodac, ricorda che nel luglio 1999, la Commissione dell'Unione Europea ha trasmesso al Consiglio dell'Unione Europea una proposta di regolamento che istituisce l'Eurodac per il confronto automatizzato delle impronte digitali dei richiedenti asilo e taluni altri stranieri fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna della Comunità.

Il Sistema ha lo scopo di verificare se il richiedente asilo abbia presentato analoga istanza in altri Paesi comunitari o se sia stato fermato precedentemente sul territorio della Comunità.

Ai sensi della Convenzione di Dublino, infatti, competente per l'esame della domanda di asilo è lo Stato che per primo ha accolto lo straniero extracomunitario.

Il regolamento prevede, infatti, il rilevamento delle impronte digitali degli stranieri di età non inferiore a 14 anni

fermati in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera terrestre, aerea o marittima, in provenienza da uno Stato Terzo.

Tale previsione è strettamente correlata a quanto previsto dalla Convenzione di Dublino dove è stabilito che « se è un richiedente asilo ha varcato irregolarmente, in provenienza da uno Stato non membro dell'Unione Europea, le frontiere di uno Stato membro e se il suo ingresso attraverso dette frontiere può essere provato, l'esame della domanda di asilo è di competenza di quest'ultimo Stato Membro ».

Pertanto l'unico scopo è quello di costituire un archivio contenente i dati delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare alla frontiera esterna in modo da poterli confrontare con le impronte digitali di persone che successivamente chiedono asilo nell'Unione Europea.

Se entro due anni dalla loro immisione non emerge una corrispondenza con una successiva domanda di asilo, i dati riguardanti gli irregolari dovranno essere cancellati (articolo 10).

Eurodac strutturalmente sarà composto da un sistema informativo centralizzato, gestito dalla Commissione Europea presso il suo Centro Elaborazione Dati in Lussemburgo, e da sistemi Nazionali ad esso connessi.

L'appalto concorso, in via di espletamento, stabilirà quale tra i quattro sistemi telematici esistenti (Printrak, Morpho, NEC e Cogent) sarà quello che verrà adottato dall'Unità Centrale di Eurodac, cui dovranno poi riferirsi i diversi Sistemi nazionali.

L'architettura informatica del sistema Eurodac, è comunque, oramai delineata.

Nella più recente riunione di esperti tecnici al fine di salvaguardare le infrastrutture nazionali dei vari sistemi AFIS (Automatic Fingerprint Identification System) ed ottenere delle economie di spesa, si è convenuto di prevedere il collegamento all'unità centrale da un unico punto di accesso nazionale.

Quanto alla decisione che istituisce l'accademia europea di polizia, ricorda che il Consiglio straordinario di Tampere del 14-15 ottobre 1999 ha individuato, tra le iniziative volte a dare concretezza allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione Europea, l'istituzione di un'Accademia Europea di polizia che, destinata ad alti funzionari incaricati dell'applicazione della legge, dovrà essere avviata, in una prima fase, come « rete degli Istituti di formazione nazionali esistenti » ed essere aperta anche alle autorità dei Paesi candidati ad aderire all'Unione Europea.

Nel dare attuazione a tale obiettivo i Gruppi di lavoro « ad hoc », che operano all'interno del Consiglio dell'Unione Europea, hanno individuato due fasi istitutive dell'Accademia, consacrando in una bozza di « Decisione » (allegata) che dovrebbe essere approvata dal Consiglio Giustizia ed Affari Interni del 30 novembre p.v. e dove si prevede la realizzazione della « Rete » degli Istituti nazionali di formazione per le Forze di polizia come prima fase di un processo destinato a sfociare, dopo tre anni dal suo avvio, nell'istituzione della vera e propria Accademia stabile, (così detta seconda fase).

L'avvio concreto della Rete sarebbe, pertanto, previsto dal 10 gennaio 2001.

È stato quindi individuato un modello strutturato della « Rete » con gli obiettivi, le competenze, i poteri, le funzioni, il finanziamento, nonché le relazioni che la stessa deve intraprendere con le istituzioni esistenti nel settore della cooperazione sulla formazione di polizia e con i Paesi che hanno chiesto di aderire all'Unione.

L'organizzazione interna prevede un consiglio d'amministrazione composto dai responsabili dei pertinenti Istituti nazionali centrali di formazione e presieduto dal rappresentante dello Stato Membro che esercita la Presidenza dell'Unione Europea.

Le decisioni del consiglio d'amministrazione saranno attuate, a livello nazionale, dalle varie « Unità nazionali ». Per l'Italia « l'Unità Nazionale » è stata indi-

viduata, come è noto, all'interno della Scuola di perfezionamento delle forze di Polizia.

Per l'espletamento delle mansioni amministrative necessarie al funzionamento dell'Accademia ed all'attuazione del relativo programma di lavoro, è stata prevista l'istituzione di un Segretariato permanente che potrebbe avere sede presso una delle Scuole nazionali di polizia.

Su tale punto, mentre è stato chiarito che alla nomina del direttore del Segretariato provvederà il Consiglio d'Amministrazione con una decisione presa all'unanimità, si è rimandato al potere politico e, quindi, al Consiglio dei Ministri della Giustizia e degli Affari Interni, il compito di decidere sull'ubicazione geografica del Segretariato della Rete durante il periodo di transizione, vale a dire, per un massimo di tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento formale della « Decisione », istitutiva dell'Accademia.

In occasione del Consiglio GAI del 30 novembre p.v. verrà approvata l'unita Decisione istitutiva.

Sugli altri punti « A » dell'ordine del giorno, che attengono a decisioni da adottare da parte del Consiglio Giustizia e Affari Interni, un accordo tra gli Stati membri, ivi incluso il nostro Paese, è stato già raggiunto in sede di Comitato dei Rappresentanti permanenti e, quindi, non si soffermerà su tali aspetti.

Quanto ai punti « B » dello stesso ordine del giorno, può esprimere considerazioni sui punti relativi alla Giustizia e su taluni temi di competenza di questa Amministrazione, richiamati nei punti 12, 13 e 20 che tratterà di seguito; sugli altri argomenti non è stata ancora assunta una specifica posizione, che il Ministro dell'Interno si riserva di maturare all'atto della discussione e sui quali sarà gradito ricevere eventualmente qualche indicazione da parte del Comitato.

Quanto al documento relativo al « Mutuo riconoscimento in materia civile », la posizione italiana può essere così sintetizzata: evitare duplicazioni o sovrapposizioni con autorità centrali già previste da singole convenzioni o con Banche Dati

che già operano a livello comunitario (es. Celex); consultare le varie autorità centrali sul problema del loro contatto in rete (in ogni caso si tratta di un problema solo di natura organizzativa, non giuridica); l'eventuale possibilità di contatti diretti tra uffici giudiziari dovrà avvenire, dopo un adeguato studio di fattibilità, solo su specifici compiti per la rete e specifiche informazioni da scambiare che saranno individuati e disciplinati dagli strumenti normativi comunitari in materia di cooperazione giudiziaria civile.

Quanto al documento concernente le « Conclusioni del Consiglio sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo », l'Italia ha manifestato il proprio assenso al testo, che prevede la possibilità rimessa agli Stati di estendere le condizioni di accoglienza previste per i richiedenti asilo anche ai titolari di altre forme di protezione, così come di consentire l'attività lavorativa in presenza di talune condizioni. Per quanto riguarda l'insieme del documento, esso è in linea con quanto contenuto nel disegno di legge sull'asilo, approvato dal Senato e attualmente in discussione alla Camera (A.C. 5381).

Per quanto attiene alla « Decisione relativa alla piena messa in vigore dell'*acquis* di Schengen negli Stati Nordici », gli Stati membri dovranno fissare al 25 marzo p.v. la data di ingresso di Svezia, Finlandia, Danimarca, Norvegia e Islanda nel sistema Schengen. La questione in sospeso è la mancanza, in Svezia, di una normativa regolante la responsabilità dei vettori per il trasporto di stranieri, privi della documentazione di viaggio, come previsto dall'articolo 26, punto 2 della Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen. La stessa Svezia ha fatto circolare, in questi ultimi giorni, una dichiarazione, che intende allegare alla decisione, con la quale si impegna a presentare quanto prima una proposta al Parlamento in tal senso; l'Italia intende esprimere il proprio assenso, con l'invito alla Svezia ad accelerare al massimo la presentazione di un atto normativo e a rendere edotto il Consiglio degli sviluppi del relativo *iter* parlamentare. La stessa

decisione è inoltre subordinata alla firma dell'accordo parallelo alla Convenzione di Dublino con la Norvegia e l'Islanda e alla verifica del Sistema Informativo Schengen nei cinque paesi, che si effettuerà nel corso del primo bimestre del 2001.

Si fa presente che la Commissione ha predisposto un documento in materia di asilo, che fa stato dei lavori svolti in tale ambito a seguito del vertice di Tampere. In tale atto appare condivisibile l'impostazione adottata, che mira al rispetto, da parte di tutti gli Stati membri, di talune norme e condizioni lasciandoli liberi nel decidere in quali casi applicare norme di protezione sussidiaria a favore di coloro che non possono essere considerati rifugiati.

Il senatore Patrizio PETRUCCI (SD-U), *relatore*, nell'illustrare i progetti di decisione all'esame del Comitato, svolge in particolare alcune osservazioni in merito al documento 9737/4/00, che contiene in allegato una tabella finalizzata a facilitare il reciproco riconoscimento delle decisioni penali, affinché una decisione penale definitiva di condanna non sia rimessa in discussione qualora sia necessario applicarla in un altro Stato dell'Unione Europea. Sottolinea l'importanza dei documenti 12025/00 e 12026/00, che contribuiscono alla lotta alla tratta degli esseri umani, priorità indicata anche dal Consiglio europeo di Tampere. Sottolinea poi l'importanza del documento 12431/00, che prevede condizioni uniformi tra gli Stati membri dell'Unione Europea per l'accoglienza dei richiedenti asilo in attesa che si esplichino le procedure relative alle richieste di asilo. Anche il documento n. 11385/00 persegue l'obiettivo di riavvicinare e quindi di armonizzare *lo status* dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano nello spazio Schengen in maniera prolungata: a tal fine sono indicati alcuni criteri cui attenersi. Quanto al documento n. 11010/00, relativo al controllo dei *container* nei porti dell'Unione Europea, sottolinea la situazione di carenza di organico evidenziata nel documento in relazione al porto di Gioia Tauro.

Quanto al progetto di Regolamento che istituisce la banca dati Eurodac per il confronto delle impronte digitali, fa presente che i dati dei richiedenti asilo vengono conservati nella banca dati centrale per dieci anni, mentre quelli relativi agli immigrati trovati in posizione irregolare all'attraversamento via terra, mare o aria della propria frontiera, sono conservati per due anni. Ritiene quindi che la banca dati risponda ad una migliore applicazione della Convenzione di Dublino ed a un controllo più efficace delle frontiere. Per questo non può che confermare il parere favorevole già espresso dal Comitato, su analogo documento, nel settembre dello scorso anno.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, osserva, anche in relazione alle notizie di stampa di questi ultimi giorni, che non è chiaro se la banca dati debba estendersi a tutti gli immigrati clandestini, quindi anche a coloro che non richiedano l'asilo.

Il senatore Pierluigi CASTELLANI (PPI), nel ricordare anch'egli che un analogo progetto di Regolamento è stato già esaminato dal Comitato nel settembre dello scorso anno, chiede se vi sia effettivamente l'intenzione di allargare il raggio di azione di EURODAC, includendo nel sistema informativo anche i dati degli immigrati clandestini che non richiedano l'asilo.

Il senatore Francesco MORO (LNPI), nel dichiarare il voto contrario sul documento n. 11385/2000 in quanto definisce in maniera troppo ampia e discrezionale i criteri per definire la permanenza prolungata dei cittadini dei paesi terzi nell'Unione Europea, dichiara voto favorevole sul progetto di Regolamento Eurodac, osservando peraltro che in molte questurè è già operativo il sistema di identificazione dei clandestini con la rilevazione delle impronte digitali.

Il senatore Massimo BRUTTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, fa presente

che il progetto di Regolamento che istituisce l'Eurodac delinea un sistema di controllo individuato in modo specifico dagli articoli 4 e 8 del Regolamento stesso.

L'articolo 4 prevede espressamente che «ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente asilo di età non inferiore a quattordici anni e trasmette sollecitamente all'unità centrale i dati» relativi al soggetto identificato, i quali sono da considerare dati strettamente necessari all'identificazione stessa. L'articolo 4 prevede poi che «la procedura di tale rilevamento è stabilita in conformità delle prassi nazionali dello Stato membro interessato e in conformità delle salvaguardie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo». I dati sono registrati immediatamente nella banca dati centrale dall'unità centrale oppure direttamente dallo Stato membro d'origine e sono confrontati dall'unità centrale con i dati relativi le impronte digitali trasmessi da altri stati membri e già registrati nella banca dati centrale. L'articolo 4 del progetto di Regolamento si riferisce quindi soltanto ai dati dei richiedenti asilo.

L'articolo 8 del progetto di Regolamento prevede invece che ciascuno stato membro proceda tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di stranieri di età non inferiore ai quattordici anni che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo. Queste dunque sono le linee essenziali del progetto di Regolamento, mentre altra questione è la carta d'identità elettronica di cui si è parlato in questi ultimi giorni. Ricorda peraltro che l'articolo 4 del Testo Unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza prevede già un sistema di controllo che può attuarsi tramite la rilevazione delle impronte digitali, valutazione rimessa tuttavia ad un potere discrezionale delle forze di polizia, in relazione al fatto che ci si trovi di fronte a persone

pericolose o sospette. Ribadisce quindi la diversa base normativa e giuridica del progetto di regolamento EURODAC, che mira a costituire un sistema di identificazione certo e uguale per tutti i soggetti considerati, prevedendo adeguate garanzie e controlli.

Il senatore Patrizio PETRUCCI (SD-U), *relatore*, precisa al senatore Moro che il documento n. 11385/00 prevede criteri ben precisi per il riconoscimento ai cittadini di paesi terzi dello *status* di persona che soggiorna in maniera prolungata in uno Stato membro dell'Unione Europea: tali criteri prevedono la presenza regolare per un periodo di cinque anni nello Stato membro di accoglienza, il rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il riconoscimento infine di buone potenzialità ed integrazione.

Propone in conclusione di esprimere parere favorevole su tutti i progetti di decisione all'esame del Comitato.

Il senatore Francesco MORO (LFPIN) ribadisce il voto contrario sul documento n. 11385/2000.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, pone in votazione il parere sul complesso dei progetti di decisione assegnati al Comitato in vista del prossimo Consiglio GAI del 30 novembre (*vedi allegato*).

Il Comitato approva.

La seduta termina alle 14,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle 14,35 alle 14,45.

ALLEGATO

Parere relativo agli atti comunitari assegnati al Comitato il 14, 16 e 17 novembre 2000, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209 e della mozione n. 1-00439, approvata dalla Camera dei Deputati il 5 luglio 2000.

Il Comitato,

visti gli atti comunitari trasmessi dal Governo ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209 e della mozione n. 1-00439, approvata dalla Camera dei Deputati il 5 luglio 2000;

constatato con soddisfazione che l'invio dei documenti relativi al Consiglio GAI del 30 novembre 2000 è stato sufficientemente tempestivo;

rilevando tuttavia che non è stato trasmesso unitamente ai progetti di decisione l'ordine del giorno, sia pure nella sua versione provvisoria, del Consiglio GAI sopraccitato, condizione questa che avrebbe consentito una lettura più ordinata dei documenti;

considerato altresì che non è stato trasmesso unitamente ai progetti di decisione alcuna nota informativa che illustrasse lo stato dei negoziati e soprattutto la posizione della delegazione italiana;

auspicando tuttavia che per il futuro il Governo possa provvedere a fornire gli elementi sopra descritti

esprime

parere favorevole sul Regolamento del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (12186/00);

parere favorevole sul Programma di misure per l'attuazione del reciproco ri-

conoscimento delle decisioni penali (doc. 9737/4/00);

parere favorevole sul Progetto di decisione quadro del Consiglio intesa a rafforzare il quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali (doc. 12025/00);

parere favorevole sull'Iniziativa della Repubblica francese riguardante l'adozione della direttiva del Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, della circolazione e del soggiorno illegali (doc. 12026/00);

parere favorevole sul Progetto di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle sanzioni comminate ai vettori che trasportano nel territorio degli Stati membri cittadini di paesi terzi sprovvisti di documenti necessari per l'ammissione (doc. 12488/00);

Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (doc. 11384/00);

parere favorevole sulla Proposta di regolamento del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Entrata in vigore differita. (doc. 12570/00);

parere favorevole sulle Nuove funzionalità per il SIS II (doc. 12400/00);

parere favorevole sulle Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo (doc. 12431/00);

parere favorevole sulle Condizioni per l'armonizzazione dello *status* dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano in maniera prolungata. Progetto di conclusioni (doc. 11385/00);

parere favorevole sul Gruppo di alto livello asilo e migrazione – Progetto del rapporto al Consiglio europeo di Nizza (doc. SN 5110/00);

parere favorevole sul Progetto di relazione esplicativa sulla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (doc. 12060/00);

parere favorevole sul Progetto di decisione del Consiglio relativo all'istituzione di un'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria (doc. 11344/2/00);

parere favorevole sul Progetto di decisione quadro concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (doc. 12281/00);

parere favorevole sul Progetto di decisione del Consiglio che istituisce l'Accademia europea di polizia (AEP) (doc. 11037/2/00 Rev 2);

parere favorevole sulla Raccomandazione del Consiglio agli Stati membri riguardante l'assistenza dell'Europol alle squadre investigative comuni da essi istituite (doc. 11849/00);

parere favorevole sull'Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 43, paragrafo 1 della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), un protocollo che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione (doc. 9426/1/00);

parere favorevole sul Documento 10832/00 Cor 1 (en) di correzione del documento 10832/00 CRIMORG 116;

parere favorevole sullo Studio sul controllo dei container nei porti dell'Unione europea (doc. 11010/00);

parere favorevole sul Progetto preliminare di bilancio per la rete Sirene fase 11 e l'Help Desk per esercizio 2001 (doc. 10898/00);

parere favorevole sul Progetto di decisione del Consiglio relativa alla piena applicazione dell'*acquis* di Schengen negli Stati nordici (doc. 11107/5/00 Rev 5).

parere favorevole sulla Decisione del Consiglio che rettifica l'*acquis* di Schengen contenuto nella decisione del Comitato esecutivo « Schengen » SCH/Com – *ex* (94)15 REV. (doc. 11525/00 Limite Schengen 14);

parere favorevole sull'Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle ammende comminate ai vettori che trasportano nel territorio degli Stati membri cittadini di paesi terzi sprovvisti dei documenti necessari per l'ammissione. Motivazione. (doc. 10701/00 Add 1 Limite Front 42 Comix 589);

parere favorevole sul Progetto di decisione del Consiglio relativa alla piena applicazione dell'*acquis* di Schengen negli Stati nordici. (doc. 11107/1/00 Rev 1 Limite Sch- Evai 56 Comix 639);

parere favorevole sulla Decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2000/265/CE del Consiglio, relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del Segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al fun-

zionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «SISNET». (doc. 11581/00 Limite Sis 82 Comix 678);

parere favorevole sull'Iniziativa della Repubblica di Finlandia in vista dell'adozione del regolamento che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni det-

tagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto. (doc. 11834/00 Limite Visa 102 Comix 685);

parere favorevole sulla Richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen. (doc. 9950/1/00 Rev 1 Limite Schengen 11 Comix 699).